

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2606 del 08/06/2020
Oggetto	D.LGS. 152/06 L.R. 21/04. DITTA SARA S.R.L.. INSTALLAZIONE PER L'ELIMINAZIONE/RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO) SITO IN VIA PROVINCIALE EST n. 145 LOC. FONDO VALLE, COMUNE DI NONANTOLA (MO). (RIF.INT. N. 231/09759740153) AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2691 del 08/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno otto GIUGNO 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 - L.R. 21/04. DITTA SARA S.R.L..
INSTALLAZIONE PER L'ELIMINAZIONE/RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
(IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO) SITO IN VIA PROVINCIALE EST n. 145 LOC. FONDO
VALLE, COMUNE DI NONANTOLA (MO).
(RIF.INT. N. 231/09759740153)
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – MODIFICA NON SOSTANZIALE

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare, il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28/07/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

richiamata la Determinazione n.6746 del 21/12/18 con la quale è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale a Sara s.r.l. in qualità di gestore dell'installazione esistente per il recupero di rifiuti non pericolosi (trattamento biologico) con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, (punto 5.3b All. VIII – D.Lgs. 152/06), sita in via Provinciale Est 145 a Nonantola;

vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata dalla Ditta in oggetto tramite il portale regionale “Osservatorio IPPC” il 24/03/20, assunta agli atti di questa Agenzia con prot. n. 45004 con la quale il gestore intende variare il proprio assetto impiantistico, rispetto a quanto autorizzato, prevedendo:

1. la demolizione del biofiltro esistente (E1) e realizzazione ex-novo dello stesso, con modalità costruttive simili al nuovo biofiltro (E2) (copertura con tettoia).
2. l’eliminazione del manometro per la lettura della pressione del telone di copertura del biofiltro E1 a seguito della rimozione della copertura pressostatica del biofiltro esistente sostituita da tettoia metallica;
3. la variazione delle dimensioni del biofiltro E2;
4. un leggero incremento altezza delle tettoie di copertura di entrambi i biofiltri;
5. la realizzazione di una nuova vasca percolati dedicata ai biofiltri;
6. la riorganizzazione degli stoccaggi dei rifiuti in ingresso, degli intermedi di processo e dei prodotti in uscita;
7. la riorganizzazione dell’area ricezione e pre-trattamento con diversa configurazione della linea di alimentazione e triturazione;
8. la variazione della localizzazione della vasca per l’accumulo ed il rilancio dei percolati a servizio delle biocelle ed adeguamento della rete adduzione percolati;

9. l'adeguamento dimensionale e un contenuto spostamento della vasca di laminazione;
10. la variazione della configurazione impiantistica della sezione raffinazione ed eliminazione del sistema automatico di distribuzione del compost in maturazione secondaria;
11. la sostituzione dei tamponamenti laterali del capannone esistente lato EST (da ex biocella Est a zona raffinazione) ed apertura di tre porte per agevolare la movimentazione dei materiali.

In merito ai punti 1, 2, 3 e 4, si osserva che il biofiltro E1 avrà una superficie filtrante leggermente inferiore al precedente (da 724 a 696 mq) ed il biofiltro E2 avrà una superficie leggermente maggiore di quello che era in previsione (da 667 a 696 mq); entrambi presentano caratteristiche tecniche rispondenti alla migliore tecnologia di abbattimento disponibile, pertanto risultano idonei. Come richiesto dal gestore, si ritiene corretto eliminare la prescrizione inerente l'installazione del manometro deputato alla lettura della pressione del telone pressostatico del biofiltro E1, a seguito dell'eliminazione della copertura medesima. Entrambi i biofiltri in progetto saranno dotati di copertura con tettoia metallica per la quale è previsto un incremento della quota a 7,5 m.

Considerato che la superficie di ciascuna copertura corrisponde alla superficie del biofiltro e valutata rilevante la distanza della tettoia dalla superficie del biofiltro, ciò determina un fronte laterale aperto di altezza superiore a 4 metri, è opportuno predisporre da subito le tettoie per l'aggancio di protezioni laterali a bandelle mobili che potranno migliorare l'efficacia del riparo dalle precipitazioni atmosferiche (piogge e neve) se si dimostrerà necessario. Si ritiene comunque che la tettoia sul biofiltro E1 possa garantire una miglior gestione dell'intero sistema di abbattimento (sostituzione e rimescolamento del letto filtrante nonché controllo dell'umidità) evitando, come nel caso del telone pressostatico, la complicata gestione di un ambiente confinato e relative problematiche.

Al fine di valutare l'incidenza della modifica dei biofiltri proposta rispetto al potenziale impatto olfattivo delle emissioni, non si ritiene necessario richiedere al gestore la rielaborazione delle valutazioni sulla ricaduta degli odori, in quanto rimangono sostanzialmente invariati sia la superficie dei biofiltri, sia la portata e concentrazione di odore (flusso odorigeno), anche se la copertura del biofiltro E1 con telone pressostatico era stata assimilata ad una emissione convogliata, mentre la copertura con tettoia è confacente ad una emissione diffusa. Per avere certezza sull'invarianza della ricaduta odorigena rispetto a quanto già valutato in precedenza il PTR Emissioni Industriali di Arpae ha proceduto ad una simulazione modellistica che ha dato conferma dei risultati pregressi.

In merito al punto 5, la proposta di modifica riguarda la realizzazione di una vasca con volumetria pari a 35 mc per la raccolta percolati a servizio dei due biofiltri (E1 ed E2). In base ai quantitativi di percolati stimati per entrambi i biofiltri, corrispondenti a circa 0.3 mc/giorno si avrebbe una capacità di contenimento pari a 106 giorni. Rispetto alla situazione precedentemente autorizzata,

Pagina 2 di 10

nella quale i percolati del biofiltro venivano inviati alla vasca di raccolta B per il successivo smaltimento, la ditta propone il ricircolo degli stessi per l'umidificazione dei biofiltri. Il proponente sostiene che il ricircolo del percolato permetterà la riduzione del consumo idrico (stimato in -121 mc/anno) e della movimentazione di automezzi per il conferimento agli impianti di destinazione del rifiuto costituito dal percolato (circa -10 mezzi/anno).

Tuttavia, si rileva che:

- non è stata fornita però nessuna descrizione delle modalità di ricircolo dei percolati nel biofiltro (realizzazione di una rete di umidificazione specifica alimentata a percolato in alternativa a quella ora presente, utilizzo alternativo della rete esistente alimentata ad acqua sostituendo l'alimentazione con percolato, umidificazione della superficie del biofiltro con sistemi di nebulizzazione mobile, ...).
- il parametro umidità riveste una grande importanza per la buona funzionalità del sistema di depurazione delle emissioni;
- potrebbero subentrare criticità legate alle emissioni diffuse di odori, che non sono state prese in considerazione.

Ciò premesso, si ritiene opportuno autorizzare la realizzazione della vasca (denominata "vasca percolato biofiltri vp2" in planimetria 4d "Stato di progetto impianto di aspirazione e trattamento aeriformi") mantenendo per la gestione del percolato raccolto le attuali modalità autorizzate che ne prevedono lo smaltimento.

In merito al punto 6, la riorganizzazione degli stoccaggi dei rifiuti, degli intermedi di lavorazione e del prodotto finito modifica l'attuale stato autorizzato, che comprendeva in planimetria 9 aree di lavorazione/stoccaggi (volumetria totale di 3596 mc di cui 2396 mc interna), realizzando una nuova suddivisione degli spazi in aree che riportano una denominazione compresa tra "Va fino a Vs" (16 aree/stoccaggi di lavorazione per una volumetria totale di 3609 mc di cui 2739 mc interna), mantenendo invariate le disposizioni e i dati geometrici delle sole aree di ACT - maturazione primaria e secondaria (rinominate V1p, V1q e V1r).

Si riassumono di seguito le volumetrie di rifiuti/intermedi/prodotto oggetto di modifiche:

- aumento dello stoccaggio di strutturante triturato da 120 m³ (rif. area 4) a 254 m³ (rif. V1f – stoccaggio verde triturato);
- riduzione del volume dedicato allo stoccaggio dello strutturante conforme tal quale, in area esterna, che passa da 1.200 m³, (rif. ex area 5) a 870 m³ (rif. V1d – stoccaggio verde legno conforme); i tempi di ritenzione del materiale si riducono a circa 7 giorni lavorativi rispetto ai 12 giorni di capacità ricettiva precedenti;
- incremento del volume dedicato allo stoccaggio dello strutturante ricircolo (rif. v1c), che passa da un totale di 66 m³ (rif ex area 7-8), a 173 m³, determinando un tempo di ritenzione dell'ordine di 17 giorni in Fase "3": si evidenzia che per tale stoccaggio è stata anche individuata una nuova area di lavorazione rispetto alla precedente, da area D raffinazione ad area A ricezione;

- riduzione dei volumi di stoccaggio dedicati al sovrvallo leggero (rif. v1g), che passano da 280 m³ (ex area 9), a 49 m³, per i quali, anche allo scopo di ridurre i carichi d'incendio, si è ritenuta sufficiente una capacità corrispondente a 7 giorni lavorativi (in Fase "3"). Anche per tale rifiuto risulta uno spostamento dello stoccaggio da area D di raffinazione ad area A di ricevimento;
- incremento dei volumi di stoccaggio dedicati al compost finito), che passano da 640 m³ a 808 m³ (rif. v1i, v1j): il compost rimane in zona A - ricezione come nella precedente situazione, solo in posizione speculare. Il proponente asserisce che l'aumento dei quantitativi a fronte di superfici e volumetrie invariate risulta possibile "per effetto della realizzazione di un nuovo muro divisorio all'interno dell'ex biocella "Ovest", che assicura una migliore possibilità di accumulo del compost, per una maggiore altezza media del cumulo; in tal modo vengono garantiti quasi 13 giorni di tempo di ritenzione, in Fase "3".

Risultano inoltre aggiunte le seguenti aree, che fanno rispettivamente riferimento ai cumuli presenti in ACT, maturazione primaria e maturazione secondaria, definite come "secondarie di servizio".

Codice	Descrizione	Riferimento planimetrico	Volumetria (m ³)	Peso specifico (t/m ³)	Quantità (t)
200108, 200302	Area scarico rifiuti umidi in sacco	v1k	100	0,72	72
INT	Area accumulo rifiuti in sacco tritati	v1l	12	0,75	9
INT	Area accumulo rifiuti in sacco tritati	v1m	9	0,75	7
191212	Area scarico sovrvallo leggero di scarto	v1n	10	0,30	3
INT	Area scarico strutturante di ricircolo	v1o	17	0,40	7
INT	Area scarico compost grezzo	v1s	55	0,50	27

Tabella 5-6 – Aree secondarie di servizio, volumi di stoccaggio e quantità

Considerata la suddivisione prevista per l'area impiantistica rispetto all'attuale situazione, al fine di consentire in sede di controllo una migliore identificazione delle aree di accettazione, pretrattamento, lavorazione, stoccaggio così come ridenominate, si richiede di fornire entro 60 giorni dal ricevimento della presente e preventivamente ad ogni prossima modifica, una nuova planimetria provvista di una legenda, comprensiva di tutte informazioni (ora riportate nella sola relazione) di seguito indicate (a solo scopo di esempio), con utilizzo delle stesse terminologie sia per la planimetria che per la relazione:

Attività	Riferimento planimetrico es e descrizione	Codici EER/intermedi/prodotto finito	Volume	Quantità
A – area ricezione	V1a – stoccaggio umidi	200108 ecc. ...		
	V1b – stoccaggio umidi			
B- area biossidazione				

Si evidenzia che dalla documentazione progettuale fornita risulta che l'area "ex 1" in planimetria risulta ridenominata area "vK1", mentre nella legenda della relazione (pag. 21) all'area "ex 1" è associata la nuova area "v1b", e per le stessa area vengono indicate due volumetrie diverse (pag. 21 area "v1b" con volumetria pari rispettivamente a 126 mc e pag. 24 area "vk1" pari a 100 mc). Si richiede di fornire entro 60 giorni dal ricevimento della presente la corretta indicazione.

Relativamente agli effetti sulle componenti ambientali interessate da suddette modifiche, la riduzione dello stoccaggio esterno di strutturante conforme comporterà una diminuzione della produzione di percolato e di emissioni diffuse. L'aumento dello stoccaggio di strutturante triturato comporterà invece un aumento dei quantitativi di percolato che, in base alle affermazioni del proponente, sarà però compensato dalla diminuzione di quello prodotto in fase di stoccaggio esterno.

Le modifiche indicate ai punti 7), 8) - variazione localizzazione della vasca accumulo percolati biocelle (si tratta di uno spostamento della vasca VP1, mantenendone invariata la capacità), 9) - adeguamento e parziale spostamento della vasca di laminazione (invariato il volume, diminuiti da 6 a 3 i chiusini), 11) - sostituzione tamponature laterali capannone lato EST (i portoni di prossima realizzazione sono del tipo ad impaccamento rapido), non variano in modo significativo gli impatti già valutati nella configurazione attuale.

In merito alla modifica 10) - variazione configurazione impiantistica sezione raffinazione compost, che prevede la dismissione della sezione di raffinazione esistente e la sostituzione con una macchina multifunzione, il proponente asserisce che ciò comporterà un contenimento delle emissioni acustiche. Risulta opportuno che tale condizione sia attestata da un tecnico competente in acustica. La relativa relazione dovrà prendere a riferimento quella inserita nella AIA vigente, aggiornandola con le modifiche ad oggi introdotte e/o previste in modo da rappresentare il nuovo contesto acustico produttivo anche rispetto ai punti di monitoraggio previsti in autorizzazione. Considerato però che le modifiche descritte dal proponente non danno evidenza di particolari criticità in merito alle emissioni acustiche, si ritiene che tali valutazioni possano essere presentate in sede di riesame dell'autorizzazione AIA (art 29-octies c.3 Dlgs 152/06) la cui domanda dovrà essere presentata entro il 15/10/2020.

A tal proposito si ritiene opportuno anticipare al gestore alcune considerazioni in merito all'applicazione del nuovo art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 (così come modificato dalla L.128/2019), nonché della "Linea Guida sulla disciplina di cui all'art 184-ter del D.Lgs 152/06" pubblicata con Delibera SNPA n.67/2020, inerenti i criteri e le condizioni relative alla cessazione della qualifica di rifiuto per la produzione di End of Waste che non sono ancora regolamentate da Direttive Comunitarie e da specifiche normative nazionali, ma che rientrano nelle autorizzazioni cosiddette "caso per caso". Il processo di recupero dei rifiuti (R3), risultando conforme al DM 05/02/98 (quale riferimento tecnico) per quanto concerne tipologie di rifiuti in ingresso (ad esclusione di un unico rifiuto EER 020203 - scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione (sottoprodotti di origine animale), provenienza e caratteristiche delle materie prime ottenute consente di ritenere soddisfatte le condizioni a), b) e c), così come definite all'art. 184 - ter comma 3. L'impianto in questione, differisce tuttavia per le quantità di rifiuti recuperabili; dovrà pertanto fornire attestazioni che consentano di verificare il rispetto delle condizioni di cui ai punti d) sistema di gestione ed e) dichiarazione di conformità. In particolare dovrà essere descritto il sistema di gestione e tutti gli elementi atti a certificare la cessazione della qualifica di rifiuto, ovverosia le condizioni e i criteri sopra riportati e deve essere descritta la documentazione del suddetto sistema (ad esempio check list, report periodici, ecc.) che evidenzia che per ogni lotto siano rispettate le condizioni e i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto

Inoltre, dovrà essere presentato il modello della dichiarazione di conformità, ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, completo di tutte le informazioni tali che per ogni lotto sia attestato il rispetto delle condizioni e dei criteri sopra riportati per la cessazione della qualifica di rifiuto.

La scheda di conformità allegata dovrà contenere le seguenti sezioni minime:

1. Ragione sociale del produttore;
2. Caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto
3. Quantificazione del lotto di riferimento
4. Rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti

Per il solo rifiuto EER 020203 scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione devono essere descritte le tipologie provenienza dei rifiuti da ammettere nell'impianto e i relativi codici EER, evidenziando la compatibilità per la produzione della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto sia dal punto di vista tecnico-prestazionale che ambientale, in funzione dell'uso.

Ai fini della verifica della conformità andranno valutate le caratteristiche chimico fisiche e merceologiche dei rifiuti ammessi al processo di recupero, anche con riferimento alle potenziali sostanze inquinanti presenti sulla base del processo di provenienza, tenendo conto dei requisiti finali

(standard tecnici ed ambientali) che devono essere posseduti dalla sostanza o oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.

Valutato che le modifiche si sostanziano in manutenzioni straordinarie e parziale riorganizzazione dell'assetto impiantistico / gestionale in fase di ultimazione dei lavori di revamping dell'installazione.

ritenuto di aggiornare l'autorizzazione con le modifiche richieste;

dato atto che:

- il responsabile del procedimento è il Dr. Richard Ferrari, ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali di ARPAE - SAC di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Direttore della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'“Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

per quanto precede,

il Dirigente determina

- **di autorizzare le modifiche comunicate e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la det. n. 6746 del 21/12/2018** alla ditta Sara s.r.l. in qualità di gestore dell'installazione esistente per il recupero di rifiuti non pericolosi (trattamento biologico) con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, (punto 5.3b All. VIII – D.Lgs. 152/06), sita in via Provinciale Est 145 a Nonantola.
- **di stabilire** che:
 1. sono autorizzate le modifiche comunicate in data 24/03/20, assunta agli atti di questa Agenzia con prot. n. 45004 mediante il Portale “Osservatorio IPPC” della Regione Emilia Romagna nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate.
 2. I riferimenti contenuti nella det. 6746/18 al manometro deputato alla lettura della pressione del telone pressostatico del biofiltro E1 sono eliminati.

3. le tettoie a copertura dei biofiltri devono essere predisposte da subito per l'aggancio di protezioni laterali a bandelle mobili;
4. è autorizzata la realizzazione della vasca (denominata "vasca percolato biofiltri vp2" in planimetria 4d " Stato di progetto impianto di aspirazione e trattamento aeriformi") mantenendo per la gestione del percolato raccolto le attuali modalità autorizzate che ne prevedono lo smaltimento.
5. Il gestore deve fornire entro 60 giorni dal ricevimento della presente e preventivamente ad ogni prossima modifica, una nuova planimetria provvista di una legenda, comprensiva di tutte informazioni (ora riportate nella sola relazione) di seguito indicate (a solo scopo di esempio), con utilizzo delle stesse terminologie sia per la planimetria che per la relazione:

Attività	Riferimento planimetrico es e descrizione	Codici EER/intermedi/prodotto finito	Volume	Quantità
A – area ricezione	V1a – stoccaggio umidi	200108 ecc. ...		
	V1b – stoccaggio umidi			
B- area biossificazione				

Si evidenzia che dalla documentazione progettuale fornita risulta che l'area "ex 1" in planimetria risulta ridenominata area "vK1", mentre nella legenda della relazione (pag. 21) all'area "ex 1" è associata la nuova area "v1b", e per le stessa area vengono indicate due volumetrie diverse (pag. 21 area "v1b" con volumetria pari rispettivamente a 126 mc e pag. 24 area "vk1" pari a 100 mc). Si richiede di fornire assieme alla documentazione sopra citata la corretta indicazione.

6. In merito alla modifica 10) - variazione configurazione impiantistica sezione raffinazione compost, che prevede la dismissione della sezione di raffinazione esistente e la sostituzione con una macchina multifunzione, il proponente asserisce che ciò comporterà un contenimento delle emissioni acustiche. Risulta opportuno che tale condizione sia attestata da un tecnico competente in acustica. La relativa relazione dovrà prendere a riferimento quella inserita nella AIA vigente, aggiornandola con le modifiche ad oggi introdotte e/o previste in modo da rappresentare il nuovo contesto acustico produttivo anche rispetto ai punti di monitoraggio previsti in autorizzazione. Considerato però che le modifiche descritte dal proponente non danno evidenza di particolari criticità in merito alle emissioni acustiche, si ritiene che tali valutazioni possano essere presentate in sede di riesame dell'autorizzazione AIA (art 29-octies c.3 Dlgs 152/06) la cui domanda dovrà essere presentata entro il 15/10/2020.

7. il gestore, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003 n. 1991 è tenuto a presentare prima dell'attivazione di ciascuna fase le garanzie finanziarie a favore di ARPAE – Direzione Generale Bologna per gli importi e le modalità di seguito riportati (dovrà essere esplicito il riferimento alla det. n. 6746 del 2018 e al presente atto).

- **Fase 2 - € 110000,00 (centodiecimila/00 euro)** per l'operazione di recupero R3 di rifiuti non pericolosi (valore calcolato moltiplicando la capacità massima annua espressa in tonnellate (22.000 t/anno) per 5,00 euro /t.

- **Fase 3 - € 140000,00 (centoquarantamila/00 euro)** per l'operazione di recupero R3 di rifiuti non pericolosi (valore calcolato moltiplicando la capacità massima annua espressa in tonnellate (28.000 t/anno) per 5,00 euro /t.

La garanzia finanziaria deve essere costituita, come indicato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1991 del 13 ottobre 2003, in uno dei seguenti modi:

- reale e valida cauzione in numerario o in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
- fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.
- Appendice alle garanzie finanziarie già prestate, con riferimento al presente atto.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di ARPAE, la garanzia dovrà essere ricostituita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di ARPAE, la garanzia dovrà essere ricostituita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata.

L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:

- 1) del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
- 2) del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 761/01.

In caso di mancato adempimento entro il termine prescritto Arpae di Modena provvederà alla revoca della presente autorizzazione. ARPAE di Modena provvederà a comunicare formalmente l'avvenuta accettazione della garanzie finanziarie.

- di inviare copia della presente autorizzazione, tramite il SUAP dell'Unione del Sorbara, alla Ditta Sara s.r.l., all'AUSL di Modena e al Comune di Nonantola;
- di dare atto che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

IL TECNICO ESPERTO TITOLARE DI I.F.
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
Dott. Richard Ferrari

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.